# COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO



- Provincia di Teramo-

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

#### AREA 5 - VIGILANZA E SERVIZI GOVERNATIVI

## Ordinanza n. 13 del 20/02/2025

## **OGGETTO:**

DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CARNEVALE NEL BORGO – 3^ EDIZIONE".

#### IL SINDACO

**PREMESSO CHE** domenica 23 Febbraio 2025 nel Comune di Mosciano Sant'Angelo avrà luogo la manifestazione denominata "Carnevale nel Borgo – 3<sup>^</sup> edizione", con sfilata di gruppi mascherati e carri allegorici;

**VISTO** che per tale evento si prevede la presenza di numeroso pubblico sul territorio, proveniente da tutti i Comuni della zona;

**RILEVATO** che si è manifestato con chiarezza il rischio che la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;

**RITENUTO** opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento della manifestazione in oggetto, di vietare la vendita e l'introduzione per il consumo all'interno dell'area pubblica interessata alla manifestazione di bevande in contenitori di vetro o lattine:

**RITENUTO** indispensabile, quindi, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare gli eventi pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica dei cittadini innanzi descritti che si potrebbero verificare, mettendo in atto azioni preventive attraverso l'adozione di provvedimento di sicurezza urbana e di prevenzione;

#### VISTI:

l'art. 8 lett. "b)" del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 05.08.2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si

possono verificare comportamenti atti a danneggiare patrimonio pubblico e privato, ad impedirne la fruibilità ed a determinare lo scadimento della qualità urbana;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008 avente ad oggetto "Incolumità pubblica e sicurezza urbana; definizioni ed ambiti di applicazione" secondo cui ai fini del richiamato art.54:

- a) per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito di comunità locali, delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- b) il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni di degrado che favoriscono l'insorgenza di fenomeni criminali, le situazioni in cui si verificano comportamenti determinanti danneggiamenti al patrimonio pubblico o privato o che ne impediscano la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana, le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano ed, infine, i comportamenti che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi:

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. A) del decrto-legge n. 14 del 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 48/20017 che consente al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili e urgenti anche in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o d pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

RITENUTO pertanto necessario adottare un provvedimento a carattere temporaneo e circoscritto ad un arco temporale ben definito;

**VISTO** il D.Lgs. 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio"; **VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**VISTE** le nuove regole del Ministero dell'Interno per le pubbliche manifestazioni emanate a seguito dei fatti di Torino;

#### **ORDINA**

Per le motivazioni indicate in premessa, a decorrere dalle ore 13:00 di domenica 23 febbraio 2025 e fino al termine dell'evento sono vietati:

- 1. ai titolari di attività commerciali o di somministrazione o loro delegati, anche tramite distributori automatici, in area privata o su aree pubbliche, presenti a Mosciano Sant'Angelo, la vendita per asporto, o comunque di consegna ai clienti, di bevande in contenitori di vetro nonché in contenitori di latta;
- 2. a chiunque nell'intero territorio comunale, la detenzione e l'utilizzo su aree pubbliche e aperte al pubblico di bevande in contenitori di vetro e latta intendendo tale prescrizione estesa anche ai partecipanti alle sfilate programmate, sia in forma di gruppo mascherato che estemporaneo.

Tutti gli esercenti sono obbligati, alla cura dell'area pubblica adiacente al proprio esercizio, evitando l'accumulo di rifiuti derivanti dal consumo degli alimenti e bevande durante e dopo i festeggiamenti carnevaleschi e provenienti dall'esercizio stesso, con conseguente rischio per l'incolumità pubblica e per il mancato rispetto del decoro urbano.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 c.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 c.p.

#### **DISPONE**

Gli Organizzatori dell'evento sono incaricati di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio Online e sul sito istituzionale dell'Ente;

Che la presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura nonché per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente ordinanza:

- agli Organizzatori dell'Evento ;-
- alla Stazione dei Carabinieri di Mosciano Sant'Angelo;
- alla Polizia Municipale del Comune di Mosciano Sant'Angelo

#### **AVVISA**

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla adozione della presente ordinanza, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza è inserita nel Registro generale dei decreti e delle Ordinanze del Sindaco, detenuto nell'Ufficio di Segreteria, pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Mosciano Sant'Angelo e nei consueti modi di diffusione.

Dalla Residenza Municipale, li 20/02/2025

Sindaco galiffi giuliano (documento sottoscritto digitalmente)



## COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

# - Provincia di Teramo -Settore AREA 5 - VIGILANZA E SERVIZI

## **GOVERNATIVI**

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

# Ordinanza del Responsabile di Area n. \_\_\_ del 20/02/2025 Reg. Uff. iscritta nel REGISTRO GENERALE il 20/02/2025 al n.13

#### OGGETTO:

DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CARNEVALE NEL BORGO – 3^ EDIZIONE".

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune dal 20/02/2025 al 22/03/2025.

Mosciano S.A.,lì 20/02/2025

L'addetto
Amatucci Valeria
(documento sottoscritto digitalmente)